

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ADEGUAMENTO FONDO RISORSE
DECENTRATE 2022**

Modulo I - La costituzione del Fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori a suo carico

Con delibera n. 76 del 3 luglio 2013 è stata avviata l'operatività del Fondo del personale non dirigente, che ha definito i criteri di alimentazione della consistenza del Fondo sulla base di quanto previsto nella relazione tecnica del Regolamento del personale e nel piano di assunzioni approvato dai Ministeri competenti, stimando in € 4.500,00 la quota iniziale pro capite per il finanziamento del Fondo.

Come già indicato nelle precedenti relazioni, la quota di alimentazione iniziale del Fondo annuale è stata fissata in € 67.500,00 (€ 4.500,00 x 15 unità di personale previste).

Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 306, della legge n. 232/2016, che ha incrementato la dotazione organica del personale non dirigente di ANVUR da 15 a 32 unità si è proceduto all'adeguamento del Fondo per gli anni 2017 e 2018. Al riguardo, è stato acquisito un parere del MEF con nota assunta al protocollo dell'Agenzia con n. 5343 del 14 dicembre 2018, che ha ritenuto coerenti i criteri di calcolo utilizzati dall'ANVUR per definirne la consistenza. Pertanto, a partire dall'anno 2018, fase a regime, la quota di alimentazione annua del Fondo è pari a € 144.000,00 (32 unità di personale non dirigente x € 4.500,00 quota unitaria).

La Legge 5 marzo 2020, n. 12 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca), entrata in vigore il 10 marzo 2020, ha incrementato la dotazione organica dell'ANVUR di ulteriori 10 unità, portando da 32 a 42 le unità di personale non dirigente dell'Agenzia.

Nello specifico, l'art. 2 del Decreto Legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2020, dispone espressamente che: *“Al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG 2015):*

- a. *la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del bilancio della stessa Agenzia, per un numero complessivo di dieci unità, di cui sei appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F4, tre appartenenti alla III area funzionale, fascia retributiva F1, e una appartenente alla II area funzionale, fascia retributiva F2, del contratto collettivo nazionale di lavoro - ex comparto Ministeri, per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- b. *Fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore*

a quindici unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica, entro una spesa massima di euro 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti».

Nelle more del completamento del suddetto piano di assunzioni, l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione a supporto delle strutture fino ad un massimo di 15 unità. Con l'entrata in vigore della suddetta disposizione, l'ANVUR ha gradualmente ridotto il numero di esperti di cui si avvale. Il numero massimo previsto di incarichi per l'anno 2022 è pari a 7 (v. piano dei fabbisogni approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 270 del 21 dicembre 2021). Ad oggi gli esperti contrattualizzati sono 2.

In attuazione dell'autorizzazione ad assumere ulteriori 10 unità di personale, disposta dalla Legge n.12/2020, sulla base della ricognizione effettuata delle graduatorie vigenti presso l'ANVUR, nel corso dell'anno 2020, l'Agenzia ha proceduto all'assunzione di n. 4 funzionari valutatori tecnici (a decorrere dal 1° luglio 2020) e di un funzionario amministrativo-giuridico-contabile (a decorrere dal 3 novembre 2020).

Nel rispetto della citata disposizione si è proceduto ad adeguare le previsioni di spesa del personale per l'anno 2022, ivi compresa la consistenza finanziaria del Fondo del personale non dirigente, in relazione alle assunzioni di nuovo personale.

Le previsioni di spesa del personale del 2022, ivi comprese la determinazione della consistenza del FRD con approvata con delibera n. 74 del 13 aprile 2022, hanno pertanto tenuto conto, in via prudenziale, del graduale completamento della dotazione organica. Al riguardo, sono in corso di espletamento le relative procedure di reclutamento. Sulla base dello stato di avanzamento delle suddette procedure, anche in relazione ai tempi necessari per il loro completamento, si ritiene che le assunzioni del nuovo personale saranno perfezionate a decorrere dall'anno 2023.

Pertanto, in relazione allo stato di avanzamento delle procedure concorsuali già attivate e delle risorse incrementalmente previste dal nuovo CCNL è necessario procedere ad adeguare la consistenza finanziaria del Fondo di cui alla delibera n. 74 del 13 aprile 2022

In data 9 maggio 2022, infatti, è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni centrali 2019-2021. All'art. 49 "Fondo risorse decentrate: costituzione", c. 3 è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del Fondo pari allo 0,12% (tabella D CCNL 2019-2021) del monte salari dell'anno 2018. Nel c. 6 viene previsto che tra le risorse del Fondo per l'anno di sottoscrizione del CCNL confluisca quale risorsa *una tantum* l'incremento annuale dell'anno 2021. Inoltre, nel medesimo art. 49, al c. 8, in relazione a quanto previsto dall'art.1, c. 604 della legge 234 del 2021, è previsto un ulteriore incremento delle risorse del Fondo pari allo 0.22% del monte salari 2018.

Al riguardo di tale possibile incremento, si ricorda che le attività dell'Agenzia, così come tra l'altro indicate nel programma delle attività 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio direttivo del 6 dicembre 2021, sono di per sé molto rilevanti e sfidanti, nonostante l'esiguo dimensionamento dell'ANVUR e stanno gradualmente incrementandosi, essendosi tra l'altro aggiunti di recente anche le valutazioni collegate ai progetti che utilizzano i fondi PNRR e l'allineamento delle procedure di accreditamento delle istituzioni AFAM a quelle delle istituzioni universitarie;

Inoltre anche il ruolo internazionale dell'Agenzia va assumendo aspetti sempre più definiti e significativi sia a livello europeo per la gestione dei continui rapporti con ENQA ed EQAR, organismi europei preposti alla verifica dell'accREDITAMENTO delle agenzie di valutazione nazionali, che a livello internazionale per il riconoscimento dell'Agenzia da parte del World Federation for Medical Education (WFME), che consentirà agli studenti che si laureano in Medicina nel nostro Paese di poter proseguire il loro percorso formativo e

professionale nelle Scuole di specialità degli USA.

Pertanto, alla luce degli obiettivi sfidanti previsti dal programma delle attività dell'ANVUR 2022-2024 e ritenuto che in relazione al ruolo, ai compiti svolti dall'Agenzia e al suo esiguo dimensionamento, al fine di poter far fronte alle sempre più complesse e articolate esigenze organizzative e gestionali legate altresì ai nuovi modelli organizzativi del lavoro caratterizzati da una sempre crescente flessibilità, si ritiene fondamentale valorizzare il merito del personale e la componente premiale incrementando il Fondo di un importo pari ad € 1361,96 (0,22 del monte salari 2018, al netto di oneri previdenziali e fiscali), così come previsto dal comma 8 dell'art. 49 del CCNL.

L'importo di competenza del FRD del personale non dirigente per l'anno 2022 è pari a € 147.677,47 ed è determinato dalla quota individuale annuale prevista per l'anno 2019 pari ad € 144.000,00 (quota individuale € 4.500,00 x 32 unità di personale), a cui va aggiunta la quota di € 22.500,00 per le 5 unità assunte nel corso dell'anno 2020 (5 x € 4.500,00) ed € 3.375,00 (€ 4.500x9/12) per una unità assunta a partire dal 1° aprile 2022. A tale importo devono essere, inoltre, aggiunti gli incrementi, al netto degli oneri, previsti dai cc. 3 e 6 dell'art. 49 CCNL Funzioni centrali 2019-2021 pari a € 1.485,68 e l'incremento previsto dal c. 8 pari alla somma di € 1.361,96. Detto importo deve essere decurtato della quota relativa alle 15 progressioni economiche pari ad € 25.045,27, relative ad anni precedenti, la cui spesa si è consolidata sulla parte stipendiale, determinando così una quota di competenza per l'anno 2022 pari ad € 147.677,47.

Si riporta di seguito la tabella che evidenzia le diverse componenti di risorse fisse e stabili, nonché variabili che alimentano il FRD 2022 determinato con delibera del Consiglio Direttivo n. 260 del 21 dicembre 2022 e su cui, a seguito di chiarimenti forniti dall'ANVUR con nota prot. n. 4585 del 23 novembre 2022, è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori con verbale n. 63 del 3 dicembre 2022.

DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA FINANZIARIA DEL FONDO 2022

NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

RISORSE FISSE E STABILI	IMPORTO
Quota di alimentazione al 31 dicembre 2016	€ 67.500,00
Incremento a regime ex art. 1, comma 306, legge n. 232/2016 Parere MEF assunto con protocollo dell'ANVUR n. 5343 del 14 dicembre 2018	€ 76.500,00
Incremento per l'anno 2021 riferito a n. 5 assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020 (legge n. 12/2020)	€ 22.500,00
Incremento per l'anno 2022 ex legge n. 12/2020 riferito a n. 1 assunzione effettuate a partire dal 1° aprile 2022	€ 3.375,00
Incremento fondo CCNL 2018-2021 art 49, cc, 3 e 6	€ 1.485,78
Decremento del fondo per l'anno 2022 relativo a n. 15 progressioni economiche effettuate alla data del 31 dicembre 2021	-€ 25.045,27
RISORSE FISSE E STABILI 2022	€146.315,51
RISORSE VARIABILI 2022	IMPORTO
Incremento fondo CCNL art 49, cc, 8	€ 1.361,96
TOTALE CONSISTENZA FINANZIARIA FONDO ANNO 2022	€ 147.677,47

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo 2022

La destinazione delle risorse del FRD 2022 è stata definita come di seguito riportato:

- a) **Le indennità di responsabilità di unità organizzativa.** Nelle more della riorganizzazione delle unità organizzative collocate nelle Aree e in staff al Direttore e conseguente pesatura della complessità delle stesse, è prevista, in particolare, l'indennità nella misura massima di cui all'art.18, comma 1, del CCNL Comparto Ministeri (€ 2.582,28) per i responsabili di struttura in staff al Direttore (vertice amministrativo), mentre per i responsabili delle unità organizzative presenti all'interno delle singole Aree di cui si compone la struttura direzionale è prevista un'indennità di posizione di € 1.500,00. Per l'anno 2022, sulla base del numero di posizioni organizzative attualmente attive pari a 8, l'impiego di risorse a tal fine è pari a € 11.282,20;
- b) **Progressioni economiche.** Alla data del 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo assorbite a titolo di progressioni economiche sono pari a € 25.045,27, di cui € 3.166,86 per n. 2 progressioni effettuate prima dell'anno 2021 ed € 21.878,41 per n. 13 progressioni effettuate nell'anno 2021 (v. accordo sindacale del 6 agosto 2021). Nel corso dell'anno 2022, a seguito di apposito accordo sindacale del 28 settembre 2022, sono state effettuate n. 8 progressioni per un utilizzo del Fondo pari a € 13.993,25.
- c) **I compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.** La corresponsione dei compensi determinata in € 122.402,02 sarà effettuata esclusivamente dopo la validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance dell'anno 2022 e secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance. L'importo medio di riferimento per l'erogazione del compenso di produttività al singolo dipendente è pari ad € 3.700,00 parametrato al punteggio conseguito e ai periodi di servizio come definiti nell'ipotesi di accordo. Per un massimo di 5 unità di personale è prevista una maggiorazione del premio pari al 30% per valutazioni comprese tra 9,5 e 10.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle destinazioni previste delle risorse del Fondo

Destinazione delle risorse FRD	Anno 2022
Indennità di posizione organizzativa art. 18, comma 1, CCNL comparto Ministeri 1998/2001	€ 11.282,20
Progressioni economiche attivate nel 2022	€ 13.993,25
Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi	€ 122.402,02
Totale	€ 147.677,47

Sulla base di quanto argomentato le destinazioni di utilizzo del Fondo previste per l'anno 2022 pari a € 147.677,47 non supereranno la consistenza finanziaria del Fondo determinata con delibera del Consiglio Direttivo n. 260 del 21 dicembre 2022.